CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

Mediazione e Conciliazione sede Ravenna

- Mediazione e conciliazione
- Tariffe mediazione
- Documenti e modulistica

Lo Sportello della Conciliazione della Camera di Commercio sede di Ravenna è iscritto al n. 100 del Registro degli organismi di conciliazione istituito presso il Ministero della Giustizia

Cos'è la mediazione

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, che permette alle imprese, ai consumatori e/o ai privati di gestire i loro conflitti in un ambiente informale e riservato in tempi veloci e a costi contenuti.

È svolta da un terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati che devono essere iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.

La mediazione delle controversie civili e commerciali è stata introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, che la prevede come condizione di procedibilità in gran parte delle controversie relative a diritti disponibili.

Vantaggi

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla

semplicità, dalla riservatezza e dall'economicità:

- è **rapida**: sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda e il primo incontro tra le parti e il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- è **riservata**: tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- è **economica**: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Competenza territoriale

Secondo la legge la mediazione deve essere avviata presso un Organismo di Mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 comma 1, D.lgs 28/2010). Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.

Avvio della procedura

Con la mediazione si possono risolvere le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili.

- **mediazione obbligatoria** (*) : il D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013, prevede il tentativo obbligatorio di mediazione (ovvero la condizione di procedibilità del processo) in alcune rilevanti materie, elencate nell’art. 5, comma 1 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danni da responsabilità medica e sanitaria, danni da diffamazione, contratti assicurativi, bancari, finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura).
- **mediazione obbligatoria per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali (*)** dovute all'emergenza sanitaria da COVID19: l'art. 3, comma 6-ter del D. L. 23 febbraio 2020 come modificato dalla L. 70/2020 prevede che, nei casi in cui il rispetto delle misure di contenimento abbia determinato delle controversie e sia valutabile ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, il preventivo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
- **mediazione demandata dal giudice** (D. Lgs. 28/2010 art. 5 quater): dopo che il processo è stato avviato, anche in sede di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre che le parti procedano alla mediazione.
- **mediazione facoltativa**: in qualsiasi materia, al di fuori di quelle previste dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, purché attinenti alla sfera del diritto civile e commerciale e aventi ad oggetto diritti disponibili, è possibile esperire il tentativo non obbligatorio di mediazione secondo le regole procedurali stabilite dal D.Lgs. 28/2010.

- **mediazione contrattuale** quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria: prima ancora che sorgano dei conflitti è possibile prevedere, attraverso l'inserimento di un'apposita clausola, la loro risoluzione attraverso la mediazione. Così facendo, le parti si impegnano reciprocamente a tentare una mediazione prima di ricorrere ad un procedimento arbitrale o giudiziale.

(*) Per le materie obbligatorie è necessaria l'assistenza del legale di fiducia che, sottoscrivendo il verbale di accordo, lo renderà immediatamente esecutivo, evitando così la richiesta dell'omologa.

Efficacia esecutiva della mediazione

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

SPESE INIZIALI

Da versare: dalla parte istante al momento del deposito della domanda – dalla parte invitata al momento della sua adesione e comunque prima dell’incontro

VALORE	VOLONTARIE	TOT. VOLONTARIE
FINO A € 1.000	**100 + iva**	**122,00**
DA € 1.001 – € 50.000	**195 + iva**	**237,90**
OLTRE € 50.001	**280 + iva**	**341,60**
INDETERMINABILE BASSO (fino a € 1.000)	**170 +iva**	**207,40**
INDETERMINABILE MEDIO (da €1.001 a € 50.000)	**230 + iva**	**280,60**
INDETERMINABILE ALTO (superiore a € 50.001)	**280 + iva**	**341,60**
VALORE	**OBBLIGATORIE**	**TOT. OBBLIGATORIE**
FINO A € 1.000	**80 + iva**	**97,6**
DA € 1.001 – € 50.000	**156 + iva**	**190,32**
OLTRE € 50.001	**224 + iva**	**273,28**

INDETERMINABILE BASSO (fino a € 1.000)	**136 + iva**	**165,92**
INDETERMINABILE MEDIO (da €1.001 a € 50.000)	**184 + iva**	**224,48**
INDETERMINABILE ALTO (superiore a € 50.001)	**224 + iva**	**273,28**

Quando il primo incontro si conclude senza accordo e il procedimento non prosegue non sono dovute ulteriori indennità

SPESE DI MEDIAZIONE TOTALI

Da versare: in caso di accordo al primo incontro e in caso di incontri successivi, detratto l'importo delle spese di mediazione già versato

VALORE	VOLONTARIE	OBBLIGATORIE
Fino a € 1.000,00	120 + iva	96 + iva
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	225 + iva	180 + iva
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	365 + iva	292 + iva
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	580 + iva	464 + iva
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	960 + iva	768 + iva
VALORE INDETERMINABILE BASSO	1350 + iva	1200 + iva
VALORE INDETERMINABILE MEDIO	1350 + iva	1200 + iva
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 O VALORE INDETERMINABILE ALTO	1350 + iva	1200 + iva
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	2000 + iva	1600 + iva
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	3200 + iva	2560 + iva
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	4250 + iva	3900 + iva
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	5550 + iva	4600 + iva
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	8250 + iva	6600 + iva
Oltre € 5.000.000,00	0,25% VALORE LITE	0,20 VALORE LITE

* modificati in base ai valori minini dell'allegato A del dm 150 del 2023 ai sensi dell'art.31 comma 6

ACCORDO PRIMO INCONTRO MAGGIORAZIONE 10%
ACCORDO SUCCESSIVO AL PRIMO INCONTRO MAGGIORAZIONE DEL 25%

Regolamento

Modulistica